COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1992

relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria e recante abrogazione della decisione 90/90/CEE

(92/265/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata dalla direttiva 91/496/CEE [2], in particolare l'articolo 19,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata dalla direttiva 91/628/CEE [3], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina [4], in particolare l'articolo 15,

considerando che le importazioni negli Stati membri di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria sono sospese conformemente alla decisione 90/90/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 92/40/CEE della Commissione [6];

considerando che le importazioni dei succitati prodotti dai Länder Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland non sono più sospese conformemente alla decisione 92/40/CEE;

considerando che nella Carinzia si è accertato un focolaio di peste suina classica; che è pertanto necessario sospendere temporaneamente le importazioni da questo Land;

considerando che la presenza della peste suina classica è tale da mettere in pericolo gli animali degli Stati membri nell'ambito degli scambi di suini vivi, di sperma suino, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 90/90/CEE e adottare un nuovo testo integrale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietate le importazioni dall'Austria negli Stati membri di animali vivi della specie suina, di carni fresche provenienti da tali animali e di prodotti a base di carne suina, eccetto quelli che siano stati sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti:

a) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc è pari o superiore a 3,00;

b) un trattamento termico diverso da quello previsto alla lettera a), ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C, oppure

c) un trattamento costituito da una fermentazione naturale o da una stagionatura di almeno 9 mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche:

— aW pari o inferiore a 0,93,

— pH pari o inferiore a 6.

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[3] GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.
[4] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.
[5] GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 21.
[6] GU n. L 16 del 23. 1. 1992, pag. 19.

2. Sono vietate le importazioni di sperma suino dall'Austria negli Stati membri.

3. Per le importazioni di prodotti a base di carni suine, il certificato il cui modello figura nell'allegato A della decisione 91/449/CEE (1) deve essere compilato conformemente al paragrafo 1.

4. Il divieto di importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai Länder Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Austria superiore e Burgenland.

Articolo 2

La decisione 90/90/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.